




**CITTÀ DI  
ASSISI**

SERAPHICA CIVITAS

**COMUNE di ASSISI**

**Regolamento per lo sfruttamento delle  
fonti di energia rinnovabili o assimilabili  
revisione n. 1/2009**



## INDICE:

<b>1. ECO-SOSTENIBILITA' .....</b>	<b>pag. 3</b>
<i>a. Generalità .....</i>	<i>pag 3</i>
<i>b. Opere di mitigazione e/o riqualificazione ambientale.....</i>	<i>pag. 3</i>
<b>2. FONTI ENERGETICHE .....</b>	<b>pag. 4</b>
<i>a. Energia idroelettrica .....</i>	<i>pag. 4</i>
<i>b. Energia eolica .....</i>	<i>pag. 4</i>
<i>c. Energia solare .....</i>	<i>pag. 5</i>
<i>i. Solare termico.....</i>	<i>pag. 5</i>
<i>ii. Fotovoltaico .....</i>	<i>pag. 5</i>
<i>d. Co-generazione e teleriscaldamento .....</i>	<i>pag. 5</i>
<i>e. Energia da bio-masse .....</i>	<i>pag. 6</i>
<i>f. Altre forme di sfruttamento alternativo dell' energia .....</i>	<i>pag. 6</i>
<b>3. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (dalla fase di presentazione delle proposte all'autorizzazione finale) .....</b>	<b>pag. 6</b>
<b>4. RETI di TELERISCALDAMENTO per LOTTIZZAZIONI .....</b>	<b>pag. 7</b>
<b>5. CATEGORIE di OPERE di RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE..</b>	<b>pag. 8</b>

## **Art. 1**

### **Eco-sostenibilità**

#### **Art. 1.a - generalità**

Parlando di "eco-sostenibilità delle opere" si vuole affermare del principio per cui coloro i quali hanno intenzione di impiantare un'attività che preveda lo sfruttamento delle risorse naturali del territorio -quale esse siano- per la produzione di energia (realizzandone con ciò anche un giusto vantaggio economico), compensino in modo adeguato la collettività per la prerogativa che viene loro concessa. Il tutto anche in virtù della considerazione per la quale, pur nel miglioramento generale della qualità ambientale insita nello sviluppo delle energie alternative, la realizzazione di un impianto di una certa potenzialità può, nel suo immediato intorno di localizzazione, comportare comunque un impatto sia in termini strettamente visivo-panoramici, che di rumore e di ricaduta inquinante dovuta alla concentrazione di produzione e/o di aumento di traffico per l'indotto ed i servizi.

Al fine di perseguire l'obiettivo della "eco-sostenibilità" degli interventi sul territorio, le opere per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili e/o assimilabili di energia sono quindi subordinate, secondo quanto definito dal presente regolamento, alla stipula di apposita convenzione con il Comune che preveda l'esecuzione, a carico del soggetto proponente: o di opere di mitigazione dell'impatto dell'impianto che si va ad attuare, da individuarsi nell'intorno dello stesso; o di opere di riqualificazione ambientale, da eseguirsi all'interno del territorio comunale e concordarsi di volta in volta con l'Amministrazione .

La definizione di queste opere verrà concordata sulla base di criteri selettivo-progressivi riferibili alle caratteristiche dell'impianto stesso: sia in base alla caratterizzazione di "concessione del bene comune" -l' impianto di piccola potenza destinato ad uso privato non può essere

equiparato ad un impianto di grande potenza, magari collegato ad un sistema di distribuzione dell'energia alla collettività; sia in base alle diversità delle fonti energetiche proposte e nel diverso impatto che queste, a parità di potenza prodotta, possono produrre nell'intorno della loro localizzazione

N.B.<sup>1</sup> Nell'ambito esclusivo della trattazione di cui al presente Regolamento il soggetto proponente l'iniziativa di sfruttamento delle fonti rinnovabili o assimilate viene denominato "promotore", restando escluso da questa denominazione ogni riferimento alla figura prevista dall'art. 153 del D.Lgs. 163/06.

N.B.<sup>2</sup> Nei sotto-capitoli che seguono per potenza installata si intende, se non diversamente specificato, quella complessiva, eventualmente ottenuta anche attraverso l'allacciamento di più impianti in serie e/o parallelo.

### **Art. 1.b – opere di mitigazione e/o riqualificazione ambientale**

Per opera di mitigazione si intende un intervento da compiersi nell'intorno del sito di ubicazione dell'impianto con lo scopo di diminuire l'eventuale impatto sull'ambiente immediatamente circostante.

Tale intervento dovrà articolarsi, in base alle precipue caratteristiche sia del sito che dell'impianto, in più livelli, quali, a titolo di esempio: quello di mitigazione dell'influenza visiva all'interno di coni panoramici di porzioni significative del territorio, sia dal punto di vista naturalistico che storico-artistico; quello di mitigazione dell'influenza sull'inquinamento acustico; quello di mitigazione dell'influenza per l'impatto sulla viabilità e sul traffico, ecc...

E' **onere** del promotore **tenuto a convenzionarsi a norma del presente Regolamento** quello di proporre, **oltre** all'opera di mitigazione di cui al precedente capoverso, un intervento di riqualificazione ambientale da realizzarsi, sempre all'interno del territorio comunale o frazionale, anche in siti non direttamente connessi a quello dell'insediamento energetico.

*[Capoverso così riscritto a seguito dell'emendamento approvato nella seduta del C.C. di data 20.11.09]*

Tali interventi dovranno rientrare, per tipologia, in quanto da successivo art. 5

## **Art. 2**

### **Fonti energetiche**

#### **Art. 2.a – energia idroelettrica**

Con propria Deliberazione n° 51 del 05-02-2007 la Provincia di Perugia ha disposto, nell'ambito territoriale di competenza, la sospensione di tutte le istruttorie relative alle concessioni di derivazione d'uso idroelettrico fino alla stesura del Regolamento programmatico e di indirizzo circa la ricognizione delle opere e delle potenzialità idroelettriche dei corsi d'acqua superficiali della provincia.

Nelle more dell'espletamento degli adempimenti di cui sopra, si forniscono le seguenti indicazioni, salvo quanto potrà essere definito una volta conosciuti i contenuti del Regolamento programmatico provinciale.

Per motivi idraulici ed ambientali devono ritenersi esclusi dalla possibilità di sfruttamento ad uso idroelettrico tutti i torrenti del territorio comunale e comunque tutti i corsi d'acqua ricompresi all'interno dell'area Parco del Monte Subasio.

Per le sue caratteristiche idrauliche, morfologiche ed antropiche, sarà possibile installare impianti idroelettrici di moderata potenza esclusivamente sul tratto del fiume Chiascio compreso tra la frazione di Pianello ed il confine del comune di Bastia Umbra.

La tipologia degli impianti che potranno essere installati su questo corso d'acqua, fermo restando quelle che sono le limitazioni imposte da altre normative e regolamenti Provinciali, Regionali e Statali, sono quelli ad "acqua fluente". Detti impianti non dovranno modificare la morfologia del fiume e la distanza tra il punto di presa e di rilascio dell'acqua non potrà superare i 50 metri; in caso di distanza superiore dovrà essere garantito il permanere dello specchio d'acqua fluviale lungo l'intero tratto di fiume interessato dall'intervento.

Dovranno essere installate scalette per la risalita dei pesci ed i locali che ospitano le turbine dovranno essere interrati al fine di limitare l'impatto acustico ed ambientale. Dovrà essere garantita la salvaguardia della vegetazione ripariale.

#### **Art. 2.b – energia eolica**

Tale forma di sfruttamento dell'energia è caratterizzata da una produzione priva di ricadute inquinanti, ma con un grosso impatto da un punto di vista visivo-ambientale, particolarmente importante vista la natura del territorio assisano. Ogni realizzazione dovrà quindi aver preventivamente acquisito tutti i pareri ed autorizzazioni previste: urbanistiche, edilizie ed ambientali

Il P.E.R. (Piano Energetico regionale) approvato nel 2004 individua gli obiettivi strategici e le linee di indirizzo nei riguardi del tema più generale e complesso della compatibilità ambientale degli impianti di produzione dell'energia. Nei riguardi dell'eolico lo stesso Regolamento definisce le potenzialità del territorio regionale attraverso la individuazione delle isovento più significative. Lo studio tematico effettuato dal PTCP –vedi in particolare la revisione tematica in variante di cui alla Del. di C.P. del 23.03.07- integra le risultanze del Regolamento regionale con l'individuazione delle aree a diversa compatibilità ambientale rispetto all'eolico.

L'azione del Comune di Assisi dovrà pertanto esprimersi all'interno di quanto i suddetti documenti definiscono; conseguentemente eventuali proposte di insediamenti legati alla produzione di energia eolica dovranno rispettare le eventuali limitazioni previste ed individuate dagli Enti sovra-ordinati al Comune oltrechè a quanto potrà in merito essere previsto all'interno del P.R.G. comunale.

Nell'ambito della trattazione di cui al presente Regolamento ci si limita quindi ad indicazioni di carattere procedurale/amministrativo con l'applicazione di quanto da successivo art. 3

#### **Art. 2.c – energia solare**

Anche questo tipo di produzione energetica ha la controindicazione di essere impattante da un punto di vista visivo-ambientale,. Ogni realizzazione dovrà quindi aver preventivamente acquisito tutti i pareri ed autorizzazioni previste: urbanistiche, edilizie ed ambientali. Posta questa doverosa premessa, il presente Regolamento definisce la seguente regolamentazione in relazione alla potenzialità di impianto ed al conseguente impatto visivo sul bene comune "ambiente e territorio".

**Solare termico:** data la propria e prevalente natura di impianto destinato all'utilizzo nello stesso luogo di produzione e per utenze in genere domestiche o comunque di piccolo taglio, non si applica la procedura di cui al successivo art. 3. Resta fermo l'obbligo di acquisizione dei necessari pareri edilizi ed urbanistico-ambientali.

**Fotovoltaico:** vengono considerate tre categorie di impianto che, sulla base della potenza installata, realizzano insediamenti più o meno impattanti dal punto di vista ambientale:

1. fino ad una potenza installata pari od inferiore a 20kW l'impianto è considerato di piccolo taglio e destinato all'utilizzo nello stesso luogo di produzione; non si applica pertanto la procedura di cui al successivo art. 3. Resta fermo l'obbligo di acquisizione dei necessari pareri/autorizzazioni edilizi ed urbanistico-ambientali.
2. per potenze installate superiori a 20 kW ed inferiori a 100 kW non vi è necessità di convenzionamento; il promotore è però tenuto all'acquisizione di un parere specifico e vincolante rilasciato dal Settore/Ufficio del Comune titolare della formazione e delle competenze di cui al presente Regolamento (attualmente il Settore Infrastrutture). Si applica pertanto il successivo Art. 3 limitatamente al comma 1.
3. per potenze installate superiori a 100 kW l'autorizzazione all'installazione deve obbligatoriamente essere preceduta da convenzionamento con il Comune, ai sensi del successivo art. 3.

## **Art. 2.d – co-generazione e teleriscaldamento**

In tema di co-generazione -o tri-generazione- il Comune di Assisi privilegia l'uso del combustibile "metano" rispetto ad altre fonti energetiche. Le norme che seguono si riferiscono pertanto a tale tipo di alimentazione. Soluzioni di alimentazione diverse potranno portare all'attivazione delle procedure di cui al presente regolamento solo dopo valutazione preliminare di assenso. La potenza riportata nei seguenti sotto-capitoli è riferita a quella co-generativa: termica ed elettrica sommate.

### 1. impianti per uso abitativo e/o produttivo privato e potenzialità < 500 kW

Rientrano in questa categoria tutti gli impianti finalizzati alla produzione di energia ad esclusivo utilizzo del privato richiedente che ne è anche l'unico utilizzatore/fruitori. L'utilizzazione può essere per scopi sia abitativi che produttivi (industriali, artigianali, turistico-ricettivi, sportivi, ecc...) e l'impianto è caratterizzato da una potenza complessiva fino a 500 kW .

L'autorizzazione all'installazione non necessita di convenzionamento ed è soggetta alle norme ed alle procedure ordinarie. Conseguentemente non si applica il successivo art. 3.

### 2. impianti produttivi ad uso privato e potenzialità > 500 kW

Rientrano in questa categoria tutti gli impianti finalizzati alla produzione di energia ad esclusivo utilizzo del privato richiedente che ne è l'unico utilizzatore/fruitori. L'utilizzazione è generalmente riservata a scopi produttivi (industriali, artigianali, turistico-ricettivi, sportivi, ecc...) e l'impianto è caratterizzato da potenza complessiva superiore a 500 kW.

In questo caso non vi è necessità di convenzionamento né viene richiesta alcuna opera di mitigazione e/o riqualificazione; il promotore è però tenuto all'acquisizione di un parere specifico e vincolante rilasciato dal Settore/Ufficio del Comune titolare delle competenze di cui al presente Regolamento ed in materia di energia. Si applica pertanto il successivo Art. 3 limitatamente al comma 1.

### 3. impianti a rete - teleriscaldamento.

Vengono classificati, ai soli fini del presente regolamento, come "impianti a rete" quelli per i quali il recapito dell'energia ai singoli utilizzatori, qualunque sia la forma con la quale essa viene distribuita, avviene sfruttando suolo pubblico. Rientrano inoltre nella fattispecie di cui al presente capitolo anche gli impianti finalizzati alla "vendita" di energia ad uno o più soggetti utilizzatori, anche costituiti in consorzio.

Sono da considerare solamente gli impianti ad alto rendimento elettrico e globale, caratterizzati da indici di efficienza di co-generazione almeno pari a quanto definito dalla deliberazione dell'Energia Elettrica ed il Gas n° 296/05 e s.m.i., con completo recupero del calore.

L'autorizzazione all'installazione deve obbligatoriamente essere preceduta da convenzionamento con il Comune, secondo il successivo art. 3.

Solo per questi casi -nei quali si concretizza un'utilizzazione fisica del patrimonio pubblico ai fini della realizzazione della rete di teleriscaldamento- l'impegno alla realizzazione di opere di mitigazione e/o riqualificazione ambientale può essere sostituita da un contributo economico rapportato alla potenzialità dell'impianto.

## **Art. 2.e – energia da bio-masse**

Considerata la natura del territorio assisano e, conseguentemente, l'importanza della valutazione della gestione dei sistemi e percorsi di raccolta e trasporto del materiale all'eventuale sito di produzione, le proposte verranno esaminate puntualmente con particolare cura degli aspetti connessi con quanto da art. 1b.

E' pertanto obbligatorio procedere al convenzionamento di cui al successivo art. 3 del presente regolamento. Sono fatti salvi i soli impianti in cui la raccolta, il trasporto e l'utilizzazione del materiale avvengono all'interno della stessa proprietà e per autoconsumo. In questo caso l'art. 3 trova applicazione limitatamente al comma 1.

## **Art. 2.f – altre forme di sfruttamento alternativo dell'energia**

Tecnologie per la produzione di energia non ricomprese né previste nel presente Regolamento, ma caratterizzate ovviamente dal favorevole impatto ambientale e/o dal risparmio energetico, potranno essere valutate separatamente nel rispetto dei principi generali sanciti dal presente Regolamento, nonché –ovviamente- nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e di governo del territorio vigenti.

## **Art. 3**

### **Procedimento amministrativo**

#### **(dalla fase di presentazione delle proposte alla convenzione finale)**

Di seguito viene riportato l'iter procedurale ed i contenuti tecnico descrittivi essenziali della documentazione richiesta ai fini del conseguimento dell'autorizzazione per lo sfruttamento di fonti energetiche alternative.

Tale iter è un sub-procedimento inserito, alla stregua di parere, nella ordinaria pratica amministrativa collegata all'autorizzazione prevista dalle normative vigenti, sia essa l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03, sia il permesso a costruire o la DIA.

1. presentazione domanda secondo lo schema predisposto dal Comune di Assisi e disponibile in formato PDF sul sito ufficiale del Comune. Alla domanda dovrà allegarsi il progetto dell'intervento composto almeno dai seguenti elaborati:
  - a. inquadramento planimetrico dell'intervento in scala 1:10.000 o 1: 5.000
  - b. planimetria catastale ed individuazione delle aree (la documentazione va integrata con la certificazione della disponibilità del sito interessato all'insediamento: proprietà, locazione, diritto di superficie, ecc...)
  - c. documentazione fotografica del sito interessato e del suo intorno visuale
  - d. schema di impianto
  - e. relazione tecnico-descrittiva di funzionamento del sistema produttivo.
  - f. Piano economico-finanziario
2. bozza di convenzione sottoscritta ed impegnativa per il proponente redatta secondo gli schemi tipo approvati dal Comune di Assisi o, in assenza di questi, proposta dal promotore in conformità al presente regolamento.
3. definizione della proposta di realizzazione dell'intervento di mitigazione/riqualificazione ambientale di cui all'art. 1b. L'oggetto di tale intervento deve rientrare nelle categorie di cui al successivo art. 5. Tale proposta progettuale deve esplicitarsi attraverso i seguenti documenti tecnici:
  - a. inquadramento planimetrico dell'intervento in scala 1:10.000
  - b. planimetria catastale ed individuazione delle aree (la documentazione va integrata con la certificazione della disponibilità del sito interessato all'insediamento: proprietà, locazione, diritto di superficie, ecc...)
  - c. documentazione fotografica del sito interessato e del suo intorno visuale
  - d. relazione tecnico-descrittiva
  - e. grafici di progetto descrittivi dell'intervento proposto (planimetrie in scala opportuna, sezioni e prospetti)
  - f. computo metrico estimativo redatto sulla base dell'elenco prezzi regionale vigente
  - g. programma di esecuzione dei lavori
4. entro i termini stabiliti dalle normative vigenti e compatibilmente con l'espletamento dell'iter autorizzativi previsto, il Comune si esprime in merito. In presenza di proposte tra di loro alternative l'Amministrazione si riserva di valutare la proposta più vantaggiosa procedendo in analogia a quanto definito dall'art. 58 del D.Lgs 163/05 per il "dialogo competitivo". Detta valutazione verrà operata da apposita commissione alla cui Presidenza è posto il Dirigente del Settore delegato alla materia "energia" ed i cui membri sono nominati dallo stesso Presidente sia all'interno dell'Amministrazione comunale che ricorrendo eventualmente all'apporto di professionalità esterne. I criteri di valutazione delle proposte

saranno definiti ed approvati con atto amministrativo separato e successivo all'approvazione del presente Regolamento.

5. ai fini di una più efficace e completa affermazione delle procedure di cui al precedente punto "4", per gli interventi in cui sia prevista una concessione fisica di suolo o sottosuolo pubblico con conseguente occupazione permanente dello stesso, la valutazione ed individuazione del soggetto promotore verrà attuata previa pubblicazione di specifico "avviso di disponibilità" tendente ad acquisire il maggior numero di proposte di intervento.
6. definizione del soggetto promotore, acquisizione agli atti di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessarie e previsti dalle norme vigenti.
7. predisposizione della convenzione in tutti i suoi aspetti, anche di dettaglio, fermi i restando i principi e le condizioni sancite dal presente Regolamento nonché dalle altre disposizioni eventualmente approvate dall'Amministrazione. Per gli interventi non ricompresi al precedente punto "5" la definizione degli aspetti di dettaglio della convenzione potrà far seguito a procedura negoziata con il promotore.
8. Approvazione dello schema di convenzione da parte della Giunta Comunale e successiva stipula con il promotore.

## **Art. 4**

### **Reti di teleriscaldamento per lottizzazioni di iniziativa privata**

Quanto fin qui esposto ha valore generale per tutto il territorio comunale e termina, come fase procedimentale, con l'approvazione di una specifica convenzione regolante i rapporti tra il privato aggiudicatario ed il Comune di Assisi, il tutto secondo quanto previsto al precedente Art. 3.

Nel caso di iniziativa urbanistica di lottizzazione –sia residenziale che industriale o artigianale-, piano attuativo o quant'altro, qualora le aree interessate possano configurarsi come naturale completamento o ampliamento della rete di teleriscaldamento già convenzionata ed in esse inizialmente non ricomprese, potranno adottarsi delle procedure semplificate, come di seguito specificato.

Promotore – lottizzante. In questo caso in cui il lottizzante è anche promotore dell'iniziativa di sviluppo energetico, se si è ancora in fase di stipula di convenzione è sufficiente aggiungere allo schema convenzionale urbanistico apposito punto di rimando al presente regolamento (la compatibilità con lo stesso deve essere certificata dal Settore depositario della competenza in materia) ed alla relativa convenzione; se l'iniziativa interviene invece a convenzionamento già sottoscritto, per l'inserimento della lottizzazione nel sistema di teleriscaldamento risulterà ovviamente necessario procedere a modifica della convenzione urbanistica prevedendo apposito punto di rimando al presente regolamento (la compatibilità con lo stesso deve essere certificata dal Settore depositario della competenza in materia) ed alla relativa convenzione.

Promotore a convenzionamento già definito. Nel caso in cui il "promotore energetico" voglia intervenire su area già soggetta a convenzionamento privato, è possibile procedere all'inserimento dell'area urbanistica interessata, analogamente a quanto da punto precedente, previo assenso scritto del titolare della convenzione urbanistica. In questo caso dovrà risulterà comunque necessario procedere a modifica anche della convenzione urbanistica in atto.

Promotore a convenzionamento non perfezionato. Valgono le stesse norme di cui al punto precedente. La redigenda convenzione urbanistica rimanderà, per la parte di competenza, al presente regolamento (la compatibilità con lo stesso deve essere certificata dal Settore depositario della competenza in materia) ed alla relativa convenzione.

## **Art. 5**

### **Categorie di opere di riqualificazione ambientale**

L'art. 1b del presente regolamento prevede che il promotore possa impegnarsi nella realizzazione di un opera di riqualificazione ambientale, concordata con il Comune di Assisi all'interno del sistema di convenzionamento necessario all'ottenimento delle autorizzazioni/pareri per l'installazione di un sistema di produzione alternativo di energia.



Rientrano nella definizione di riqualificazione ambientale di cui al presente Regolamento le seguenti opere:

1. realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree naturali, parchi e giardini pubblici;
2. realizzazione di piste ciclabili;
3. realizzazione di parchi tematici avente ad oggetto la tutela ambientale e/o lo sviluppo e la diffusione di energie rinnovabili e/o a basso impatto ambientale;
4. realizzazione di interventi sulla segnaletica e sulla viabilità miranti al contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che determinino una maggiore fluidità del traffico.
5. realizzazione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, parchi, giardini, ecc...) a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa.

Tale impegno può attuarsi anche in collaborazione con il Comune di Assisi, con termini e modalità definite nella convenzione, per la realizzazione delle seguenti categorie di interventi:

1. tutte le opere previste come "riqualificazione ambientale" ai sensi del precedente paragrafo;
2. interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti ad ottenerne il miglioramento dell'efficienza energetica e/o l'installazione di sistemi di produzione dell'energia rientranti nelle categorie previste al precedente Art. 2.
3. acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano, ibrida).